

(solo per le società) viene compilato l'allegato A da parte dei soci

Requisiti professionali per il commercio di prodotti alimentari

Il sottoscritto dichiara di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali (art. 71, comma 6, D.Lgs 59/2010):

attestato di corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione di alimenti
riconosciuto dalla Regione _____ conseguito il _____ presso l'Ente
accreditato _____
(allego copia attestato professionale)

aver prestato la propria opera per almeno 2 anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande con la qualifica di _____ (dipendente qualificato, addetto alla vendita o alla somministrazione, socio lavoratore/coadiutore familiare - regolarmente iscritto all'INPS)
denominazione società _____ con sede a _____
periodo dal _____ al _____
(allego estratto contributivo INPS)

aver esercitato in proprio, per almeno 2 anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, l'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare o di una attività di somministrazione di alimenti e bevande dal _____ al _____
denominazione società _____ con sede a _____
periodo dal _____ al _____
(allego estratto contributivo)

aver conseguito un diploma di scuola media secondaria superiore o laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano state previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione di alimenti, presso l'istituto con sede a _____,
conseguito il _____
(allego copia del diploma/laurea)

di essere iscritto al R.E.C. della C.C.I.A.A. di _____ al n. _____ per le ex tabelle I- II- III- IV-V- VI-VII-VIII, salvo cancellazione volontaria o per perdita dei requisiti

(solo per le società) che i requisiti professionali sono posseduti dal sig. ____

legale rappresentante

altra persona specificamente preposta all'attività (dichiarazione allegato b)

in qualità di:

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni non veritiere, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. n. 445/2000.

(firma* per esteso del dichiarante)

* (la firma è obbligatoria pena la nullità dell'istanza)

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

- Fotocopia documento di identità e/o riconoscimento in corso di validità leggibile e con foto visibile
- Fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità leggibile e con foto visibile o fotocopia del permesso di soggiorno scaduto e relative ricevute postali attestanti la richiesta di rinnovo
- Fotocopia del codice fiscale e/o partita IVA
- Fotocopia del certificato camerale se trattasi di Società
- Copia atto notarile registrato (o certificato notarile) attestante la conpravendita/affittanza di ramo d'azienda
- Copia dell'autorizzazione nella quale si subentra

NOTE

1)Elenco delle persone giuridiche e fisiche tenute a presentare autocertificazione in materia antimafia

ditte individuali: il titolare

società:

per le società in nome collettivo: tutti i soci

per le società in accomandita semplice: i soci accomandatari

per le società di capitali: tutti i soci

2)Il richiedente è tenuto a comunicare entro 30 giorni, per iscritto, ogni eventuale variazione di residenza al Servizio Commercio su Aree Pubbliche – Ufficio Autorizzazioni Commercio Itinerante.

L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità in caso d'irreperibilità del destinatario per variazione d'indirizzo non comunicata.

3)L'esercizio di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e/o somministrazione può avvenire esclusivamente dopo aver ottenuto l'autorizzazione.

La dichiarazione di inizio attività produttiva (DIAP) va compilata e consegnata, in triplice copia, al momento del ritiro dell'autorizzazione.

SOPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

- a) Qualora l'operatore titolare di autorizzazione itinerante sospenda l'attività per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità non superiore a tre mesi.
- b) Nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 71 del D.Lgs 59/2010.
- c) In caso di morte del titolare dell'autorizzazione, qualora entro un anno non venga presentata da parte degli aventi diritto la comunicazione di reintestazione.

*ESTRATTO

art. 71 D.Lgs 26 marzo 2010 n. 59

1. Non possono esercitare l'attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:
 - a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
 - b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
 - c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al Libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
 - d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al Libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
 - e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
 - f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956 n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dal D. Lgs 159/2011, ovvero a misure di sicurezza non detentive.
2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buoncostume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.
3. Il divieto di esercizio all'attività, ai sensi del comma 1, lettere b),c),d) e f), permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia concessa la sospensione condizionale della pena, sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'art. 2, comma 3, D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252.